

QUESITO N.1- Si chiede un chiarimento a quanto previsto nell'art.5 commi 15-16-17 e più precisamente se il limite di spesa per i lavori di manutenzione straordinaria è da intendersi come "fino alla concorrenza massima del canone annuale di affidamento" o se non vi è un limite per tali tipologie di intervento.

RISPOSTA - Gli oneri di manutenzione straordinaria sono a carico del Comune, proprietario dell'impianto; sono a carico del concessionario solamente se resi necessari a seguito di mancata manutenzione ordinaria non eseguita durante il periodo della concessione ovvero 01/07/2024-30/06/2025 e comunque fino alla concorrenza del canone annuale di affidamento previsto.